



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 49 del 22/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE (N.C.C.)” – RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103/DPE005 DEL 07/08/2025.

L'anno duemilaventicinque, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 17:18 , si è riunito il **Consiglio Comunale** convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria, in Prima Convocazione, in seduta pubblica.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Qualifica	Nome	P	A	
SINDACO	ROCCI ANICETO	P		
Vice Sindaco	SACCOMANDI DOMENICO	P		
Assessore	PICONE SARA	P		
Assessore	MANELLI VALERIA	P		
Assessore	MONTICELLI MARCO	P		
Presidente del Consiglio	DI MARCO DONATO	P		
Consigliere	MANDOLESE FIORENZO	P		
Consigliere	DI LODOVICO MASSIMILIANO	P		
Consigliere	GRAMENZI LINA	P		
Consigliere	RAMPA GRAZIANO	P		
Consigliere	ETTORRE RITA		A	
Consigliere	DI STEFANO GIOVANNI CARMINE		A	
Consigliere	TINI VALENTINA		A	

Ne risultano PRESENTI: 10 e ASSENTI: 3

Assume la presidenza il Signor Donato Di Marco in qualità di Presidente del Consiglio, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Tiziana Piccioni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE (N.C.C.)” – RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103/DPE005 DEL 07/08/2025.

Uditi gli interventi che precedono come trascritti in allegato;

Introduce l’argomento il Consigliere Mandolese Fiorenzo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 03/04/1993, il Comune di Castellalto aveva approvato il regolamento comunale per l’attività di noleggio con conducente, determinando in n. 4 il numero delle autorizzazioni NCC rilasciabili nel territorio comunale;
- l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario procedere all’aggiornamento del regolamento comunale per adeguarlo alle più recenti modifiche legislative in materia di autoservizi pubblici non di linea, ed in particolare:
 - alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;
 - alla Legge Regionale Abruzzo 23 dicembre 1998, n. 152;
 - alla Legge Regionale Abruzzo 7 novembre 1998, n. 124;
 - alla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- in data 11 luglio 2025, con nota prot. n. 12422, il Comune ha trasmesso alla Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Servizio Trasporto Pubblico (DPE005), lo schema del nuovo Regolamento comunale per l’attività di N.C.C., ai fini dell’acquisizione del prescritto parere di conformità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. Abruzzo n. 62/1983;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 103/2025/DPE005 del 07/08/2025, acquisita agli atti al prot. n. RA/0292431/25 del 11/07/2025, la Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Servizio Trasporto Pubblico, ha approvato lo schema di regolamento trasmesso dal Comune di Castellalto, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 62/1993, formulando alcune osservazioni e precisazioni;
- la Regione Abruzzo, con nota prot. n. 0328791/25 del 07/08/2025, ha notificato la Determinazione Dirigenziale di approvazione al Comune di Castellalto;
- occorre evidenziare che la L.R. Abruzzo n. 62/1983 (*“Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali”*) è stata formalmente abrogata dall’art. 27 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (*“Riforma del sistema regionale dei trasporti pubblici locali”*);
- nonostante tale abrogazione, la Regione Abruzzo continua ad applicare, in via residuale e transitoria, l’art. 43 della L.R. 62/1983, come base procedimentale di riferimento per la verifica e l’approvazione dei regolamenti comunali in materia di autoservizi pubblici non di linea (servizi taxi e NCC), in quanto la successiva L.R. 152/1998 non ha riprodotto una disciplina specifica per tali servizi;
- pertanto, il riferimento operato dalla Regione all’art. 43 della L.R. 62/1983 deve intendersi quale richiamo tecnico-procedurale, utilizzato unicamente per garantire continuità amministrativa, senza che ciò incida sulla vigenza sostanziale della nuova normativa di settore;

DATO ATTO CHE:

- la citata Determinazione Dirigenziale n. 103/2025/DPE005 del 07/08/2025 ha formulato osservazioni e raccomandazioni relative a:
 - principio di territorialità e vincolo con il Comune;*
 - definizione di rimessa e sede operativa;*
 - adeguamento terminologico al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);*
 - disciplina del foglio di servizio elettronico;*
 - obbligo di iscrizione al RENT (Registro Elettronico NCC Taxi istituito con Decreto del Capo Dipartimento del MIT n. 203 del 02/07/2024);*
 - ulteriori precisazioni normative;*
- il regolamento comunale è stato conseguentemente aggiornato dal Settore V, in conformità ai rilievi regionali che recepisce integralmente tutte le osservazioni formulate dalla Regione Abruzzo;
- in particolare, sono stati integrati:
 - l'art. 20 bis relativo al principio di territorialità e vincolo con il Comune;*
 - la definizione di rimessa come locale idoneo al ricovero dei veicoli;*
 - l'aggiornamento della terminologia relativa alle procedure concorsuali (da "fallimento" a "liquidazione giudiziale");*
 - la disciplina transitoria del foglio di servizio in attesa dell'operatività del sistema elettronico;*
 - l'obbligo di iscrizione al RENT con controlli comunali sui dati inseriti;*
- il predetto Regolamento comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente (N.C.C.), è stato trasmesso alla Commissione Regolamenti e Statuti del Comune di Castellalto, per l'esame istruttorio di competenza;
- la Commissione Regolamenti e Statuti, riunitasi in data 27/11/2025, ha licenziato con parere favorevole il predetto Regolamento comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente (N.C.C.), ritenendolo conforme alla normativa vigente e alle osservazioni regionali;

VISTI:

- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*";
- il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*";
- la L.R. Abruzzo 9 settembre 1983, n. 62 "*Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali*";
- la L.R. Abruzzo 23 dicembre 1998, n. 152 "*Riforma del sistema regionale dei trasporti pubblici locali*";
- la L.R. Abruzzo 7 novembre 1998, n. 124 "*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 giugno 1996, n. 45, recante: Norme sulla disciplina del trasporto delle persone mediante servizio di taxi ed autoservizi pubblici non di linea*";
- il Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 203 del 02/07/2024, istitutivo del Registro Elettronico NCC Taxi (RENT);
- la Determinazione Dirigenziale Regione Abruzzo n. 103/2025/DPE005 del 07/08/2025;
- il parere favorevole della Commissione Regolamenti e Statuti del Comune di Castellalto, espresso nella seduta del 27/11/2025;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, artt. 42, 48, 49 e 134;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore SUAP, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano: Favorevoli all’unanimità;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto, della quale ne costituisce presupposto e motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. **DI APPROVARE** il nuovo “**Regolamento comunale per l’attività di noleggio autoveicoli con conducente (N.C.C.)**”, aggiornato in conformità alle osservazioni della Regione Abruzzo contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 103/2025/DPE005 del 07/08/2025, e licenziato con parere favorevole dalla Commissione Regolamenti e Statuti del Comune di Castellalto nella seduta del 27/11/2025, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. **DI RECEPIRE** integralmente le modifiche e precisazioni regionali, come risultanti dalla Determinazione Dirigenziale regionale, in particolare in materia di:
 - *territorialità e vincolo stabile con il Comune di Castellalto;*
 - *requisiti della rimessa e della sede operativa;*
 - *terminologia in materia di procedure concorsuali (liquidazione giudiziale);*
 - *foglio di servizio elettronico e disciplina transitoria;*
 - *obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (RENT);*
 - *verifiche e controlli periodici.*
4. **DI PRENDERE ATTO** che la Regione Abruzzo, nel procedimento di approvazione, ha operato ai sensi dell’art. 43 della L.R. 62/1983, norma oggi formalmente abrogata dalla L.R. 152/1998, ma tuttora richiamata in via residuale e procedimentale per la gestione dei regolamenti comunali in materia di servizi pubblici non di linea, garantendo così la continuità amministrativa nella verifica di conformità normativa.
5. **DI CONFERMARE** in n. 4 (quattro) il numero complessivo delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciabili nel territorio comunale, come già determinato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 03/04/1993.
6. **DI DISPORRE** che il regolamento approvato entri in vigore trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune, ai sensi dell’art. 37 del regolamento stesso.
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 13 del regolamento, le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente hanno validità permanente, fatti salvi i casi di decadenza e/o revoca previsti dal regolamento medesimo.
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione e del regolamento approvato a:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Tiziana Piccioni, Donato Di Marco, Sara Picone e stampato il giorno 07/02/2026 da Antonella Di Giovannantonio. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Servizio Trasporto Pubblico (DPE005) - PEC: dpe005@pec.regione.abruzzo.it;
- Prefettura di Teramo;
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Castellalto;
- Responsabile del Settore SUAP;

9.DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Dott.ssa Tiziana Piccioni

Il Presidente del Consiglio
Donato Di Marco

Il Consigliere Anziano
Sara Picone

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 103/2025/DPE005

DEL 07/08/2025

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

SERVIZIO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

UFFICIO: TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA – QUALITÀ MOBILITÀ SU GOMMA

OGGETTO: Art. 43 della L.R. 62/93. Regolamento comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente. Comune di CASTELLALTO (TE). APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L. 15 gennaio 1992, n. 21 recante la "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 11 febbraio 2019, n. 12 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*";

VISTA L.R. 7 novembre 1998 n. 124 e ss.mm.ii. recante "*Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992*";

VISTO l'art. 43 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62 così come modificato dall'articolo unico della L.R. 27 gennaio 1997, n. 8;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 38/DPE005 del 28 maggio 2018 avente ad oggetto "*Definizione dei criteri per l'esame dei regolamenti comunali in materia di autoservizi pubblici non di linea*" con la quale lo scrivente Servizio ha inteso formulare alcune indicazioni metodologiche sull'attività di esame dei regolamenti precisando l'oggetto dello scrutinio e i criteri che ne orienteranno l'attività, nelle more della definizione della disciplina normativa e conseguentemente dello schema tipo di regolamento;

DATO ATTO che successivamente sono intervenute alcune modifiche alla L. 21/92, in particolare:

- nel corso del 2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-bis, comma del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12;
- nel corso del 2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;
- nel corso del 2024 ai sensi dell'art. 25 della legge 16 dicembre 2024 n. 193 recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*", contenente una serie di disposizioni i cui effetti, almeno per la parte sanzionatoria, riverberano anche sul predisponendo regolamento comunale;

DATO ATTO che con D.M. n. 226 del 26.10.2024 è stata introdotta la disciplina in ordine alle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico sebbene al momento non del tutto operativa;

VISTO il regolamento comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente trasmesso in schema dal Comune di Castellalto (TE) con nota pec prot. 12422 dell'11.07.25 in atti al prot. n. RA/0292431/25 dell'11.07.2025;

**GIUNTA REGIONALE**

EVIDENZIATO quanto contenuto al punto 6 del dispositivo della richiamata Determinazione DD. 38/2018 relativamente agli ambiti di competenza della Regione sugli aspetti regolamentari riconducibili all'autonomia organizzativa propria del Comune e sui quali, pertanto, questo Servizio non entra nel merito (*disposizioni attenenti ai criteri di assegnazione delle autorizzazioni, organi competenti al controllo ecc.*);

RITENUTO alla luce delle indicazioni contenute nella richiamata DD. 38/DPE005 del 28 maggio 2018 nonché delle nuove disposizioni di legge come sopra richiamate, di approvare lo schema del regolamento formulando le seguenti precisazioni:

- 1) Dovendo tenere conto della funzione complementare ed integrativa degli autoservizi pubblici non di linea rispetto a quelli di linea (ex art. 1 L. 21/92) e la loro finalità pubblica, si segnala l'importanza che l'organizzazione del servizio - come tutta l'attività inerente il suo controllo e monitoraggio - debbano muoversi nella direzione di mantenere e assicurare il principio di territorialità che è proprio di questo genere di trasporti. Il titolare della licenza è chiamato a mantenere un collegamento stabile con il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in quanto elemento essenziale per il servizio di noleggio; pur non essendo vietato svolgere servizi in altri Comuni, l'attività principale e il collegamento con la rimessa devono rimanere nel Comune autorizzante (*cf. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 499/2025 e Consiglio di Stato, sentenza n. 1957 del 10 marzo 2025*). In questo senso sembra utile ribadire nell'ambito delle verifiche effettuate dal Comune che l'ente, per mezzo degli organi di controllo, può richiedere in ogni momento ogni idonea documentazione diretta a provare il predetto vincolo territoriale.
- 2) Con riguardo alla definizione di "rimessa", intesa come luogo privato **anche a cielo aperto**, ferma restando l'autonomia comunale, si invita a considerare la circostanza per cui una rimessa a cielo aperto possa comportare una maggiore usura e quindi una minore qualificazione del servizio da rendere.
- 3) Con riferimento all'art. 14 comma 1 lett e) del regolamento, si osserva che l'art. 349 comma 1 del D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 ha stabilito che, con decorrenza 15 luglio 2022, "*nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie*". Si segnala, infine, che le sentenze dichiarative di liquidazione giudiziale non sono più iscritte nel casellario giudiziale, essendo in ogni caso la pubblicità assicurata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, dato ancor più importante, con la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale cessano le incapacità civili e personali (art. 236 D.lgs. 14/2019).
- 4) Con riguardo all'articolo 20, recante le modalità di svolgimento del servizio, si consiglia di attenersi a quanto previsto dall'art. 11 della L. 21/92 nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020. L'ultimo periodo del comma 6 sembra coincidere con la previsione contenuta nel comma 4 bis dell'articolo 11 della citata legge: disposizione dichiarata incostituzionale.
- 5) Con riguardo al foglio di servizio elettronico, si segnala che con Decreto Interministeriale n. 226 del 26.10.2024 è stata introdotta la disciplina in ordine alle modalità di tenuta e



GIUNTA REGIONALE

compilazione del foglio di servizio elettronico che diventa obbligatorio per tutti i vettori che operano con autovetture o motocarrozze. Si precisa, tuttavia, che alcune disposizioni del decreto sono *sub judice* (TAR Lazio numero Reg, Ric. N. 12307/2024). In considerazione di detta circostanza e del fatto che non è ancora interamente sviluppato il sistema informatico e operativo di servizio elettronico si suggerisce al momento, con riguardo a questo specifico obbligo, il rinvio all'art. 11 della L. 21/92.

- 6) L'iscrizione al RENT di cui all'art. 10 bis del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla legge 12/2019 è un onere che segue la titolarità dell'autorizzazione, ma che impegna il Comune alla verifica e al controllo dei dati inseriti.

VISTA la DGR n. 119 del 15/02/2024 avente ad oggetto «*Incarichi dirigenziali. Attribuzione ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 77/99 e ss. mm.ii. ai Dirigenti della Giunta regionale d'Abruzzo di nuova assunzione con la quale è stato attribuito l'incarico delle funzioni dirigenziali del Servizio Trasporto pubblico al dott. Alessandro Mucci*»;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. DI APPROVARE, per gli aspetti di competenza, il regolamento comunale (trasmesso in schema) per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente di cui alla nota prot. 12422 dell'11.07.25, acquisita al prot. n. RA/0292431/25 dell'11.07.2025, fatti salvi i rilievi sopra segnalati.

2. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Comune di Castellalto (TE).

L'ESTENSORE
Dott.ssa Raffaella De Santis
Firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Laura De Rosa
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. ALESSANDRO MUCCI
Firmato digitalmente



COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di Teramo

SETTORE V - EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO
SETTORE V - EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 56 DEL 16/12/2025

**APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE**

**OGGETTO: (N.C.C.)” – RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE
ABRUZZO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103/DPE005 DEL
07/08/2025.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

17/12/2025

Il Responsabile
Pagnottella Luana

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di Teramo

SETTORE V - EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO
SETTORE V - EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 56 DEL 16/12/2025

**APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE**

**OGGETTO: (N.C.C.)” – RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE
ABRUZZO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103/DPE005 DEL
07/08/2025.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

17/12/2025

Il Responsabile del I Settore
Gabriella Zuccarini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di Teramo

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 49 del 22/12/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 20/02/2026

E' divenuta esecutiva il 22/12/2025, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 05/02/2026

Il Responsabile

ANTONELLA DI
GIOVANNANTONIO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di Teramo

Via Madonna degli Angeli, 21 - 64020 Castellalto (TE)

Tel. 08614441 - www.comune.castellalto.te.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ATTIVITÀ DI

NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° ____ del __/__/2025

Sommario

Sommario Errore. Il segnalibro non è definito.

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO	4
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E DELLA RIMESSA	4
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO	5
ART. 4 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	5
ART. 5 - CUMULO DELLE AUTORIZZAZIONI	6
ART. 6 - CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO	6
ART. 7 - BANDO DI PUBBLICO CONCORSO	7
ART. 8 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO	7
ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ART. 10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	10
ART. 11 - TITOLI	10
ART. 12 - COMMISSIONE DI CONCORSO, RILASCIO E ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	11
ART. 13 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	12
ART. 14 - CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	12
ART. 15 - INIZIO DEL SERVIZIO	13
ART. 16 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE PER ATTO TRA VIVI	13
ART. 17 - TRASFERIBILITÀ PER CAUSA MORTE DEL TITOLARE	13
ART. 18 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA	14
ART. 19 - DIPENDENTI E COLLABORATORI	15
ART. 20 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	15
ART. 21 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI	16
ART. 22 - DIRITTI DEI CONDUCENTI	17
ART. 23 - DIVIETI DEI CONDUCENTI	17
ART. 24 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE	18
ART. 25 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI	18
ART. 26 - CONTROLLO DEI VEICOLI	18
ART. 27 - CONTRASSEGNI	18
ART. 28 - TARIFFE	19
ART. 29 - TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	19
ART. 30 - SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI	19
ART. 31 - SANZIONI	19
ART. 32 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	20
ART. 33 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	20
ART. 34 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	21
ART. 35 - RINVIO DINAMICO	21

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 07/02/2026 da Antonella Di Giovannantonio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ART. 36 - DIRITTI	21
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE	21

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente è disciplinato dalle seguenti fonti normative:
 - Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii. recante “*Legge quadro in materia di autoservizi pubblici non di linea*”;
 - Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”;
 - L.R. Abruzzo 7 novembre 1998, n. 124 e ss.mm.ii. recante “*Norme urgenti per l’istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992*”;
 - L.R. Abruzzo 9 settembre 1983, n. 62 recante “*Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali*” e in particolare dall’art. 43 così come modificato dall’articolo unico della L.R. Abruzzo 27 gennaio 1997, n. 8;
 - D.M. del 20 aprile 1993 recante “*Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture*”;
 - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “*Nuovo Codice della Strada*” e ss.mm.ii. e dal regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
 - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
 - disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E DELLA RIMESSA

1. Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente, di seguito indicato anche come N.C.C., si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
2. Il servizio di N.C.C. è compiuto su richiesta del trasportato e/o dei trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
4. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune di Castellalto, per essere a disposizione dell’utenza. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della Provincia di Teramo, previa comunicazione ai comuni predetti e al Comune di Castellalto.
5. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse.
6. Nel caso di diverse autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all’art. 7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21, lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all’interno delle rimesse complessivamente disponibili nel territorio di altri comuni della Provincia di Teramo, previa comunicazione di utilizzo ai comuni predetti e al Comune di Castellalto.
7. Per rimessa si intende un luogo privato, preferibilmente coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo al posizionamento del veicolo di servizio, in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e di destinazione d’uso, disponibile in base ad un valido titolo giuridico. Nel caso di rimessa a cielo aperto, il titolare dovrà garantire comunque la qualità del servizio e l’adeguata conservazione del veicolo.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale di Castellalto, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti parametri:
 - l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
 - la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
 - la distanza del Comune dagli ospedali;
 - l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
 - le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
 - la percentuale della popolazione anziana residente nel Comune;
 - la presenza di insediamenti industriali e commerciali significativi nel territorio comunale e limitrofo.
2. Attualmente il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente autorizzate al Comune di Castellalto è stabilito in numero 4 (quattro), giusta delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 03/04/1993.
3. La modifica del numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilita dalla Giunta Comunale di Castellalto in proporzione al variare dei parametri di cui al precedente comma 1.
4. Le deliberazioni della Giunta Comunale relative alla determinazione del numero, del tipo, delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire ai servizi di N.C.C., da adottare in relazione al presente regolamento, sono sottoposte alla preventiva approvazione dei competenti uffici della Regione Abruzzo.

ART. 4 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio autoveicoli con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale, con la modalità prevista ai sensi dell'art. 8, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8;
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 16 e 17 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è riferita ad un singolo veicolo.
4. Le autorizzazioni saranno contraddistinte da un numero progressivo di esercizio.
5. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di N.C.C. ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
6. Per poter conseguire o mantenere l'autorizzazione per il servizio di N.C.C. è obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede operativa e di almeno una rimessa situate nel territorio del comune di Castellalto.
7. Il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. avviene in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 della L. 21/1992 e ss.mm.ii., attraverso bando di pubblico concorso; pertanto chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso; all'esito delle valutazioni condotte sulla base del punteggio assegnato in relazione a quanto previsto nel bando, verrà redatta la graduatoria di merito.
8. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

ART. 5 - CUMULO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 07/02/2026 da Antonella Di Giovannantonio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. È ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C., fermo restando che il Comune di Castellalto non rilascia, in capo al medesimo soggetto, più autorizzazioni per l'esercizio di tale servizio.

ART. 6 - CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un suo familiare oppure da un suo dipendente ovvero da un collaboratore, purché iscritti nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito indicata come "C.C.I.A.A."), di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21, ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L. 21/92.
3. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della stessa precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
4. In caso di recesso dagli organismi sopra indicati, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al soggetto conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Il conferimento dell'autorizzazione agli organismi di cui al comma 2 del presente articolo è consentito previa la presentazione all'ufficio competente del Comune di Castellalto dei seguenti documenti:
 - a. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b. copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c. copia dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
6. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione.
7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

ART. 7 - BANDO DI PUBBLICO CONCORSO

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate dal Comune, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
3. Nel bando di pubblico concorso il Comune deve indicare, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e non discriminazione, nonché della normativa di settore e generale, i seguenti elementi:
 - il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare;
 - i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 07/02/2026 da Antonella Di Giovannantonio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- le modalità di presentazione e gli eventuali documenti da produrre;
- le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- le materie d'esame orale;
- l'indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio;
- i criteri di valutazione dei titoli;
- la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- la seguente incidenza della votazione d'esame orale e dei titoli sul punteggio complessivo:
 - 60% per la votazione della prova d'esame orale;
 - 40% per la valutazione dei titoli.

ART. 8 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO

1. I requisiti necessari, da possedere al momento della presentazione della domanda, ai fini della partecipazione al bando, sono:
 - a. iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
 - b. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 25 luglio 1956, n. 860 e ss.mm.ii., se la ditta è già esistente, ovvero impegno all'iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
 - c. possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
 - d. possesso di regolare permesso di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario;
 - e. possesso della patente di guida di categoria B e del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB o della Carta di Qualificazione del Conducente previsto dal vigente Codice della Strada;
 - f. non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. 159/2011 (*Codice delle Leggi antimafia e misure di prevenzione nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136*);
 - g. non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale;
 - h. non essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza, secondo gli artt. 186 e 186 bis del D. Lgs. 285 del 1992 e successive modificazioni o in guida in condizioni di alterazione psicofisica con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del D. Lgs. 285 del 1992 e successive modificazioni;
 - i. non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la cessazione dello stato fallimentare pronunciata a norma di legge;
 - j. non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - k. disponibilità di idonea rimessa, intesa come luogo privato anche a cielo aperto adeguatamente delimitato ed idoneo al posizionamento del veicolo di servizio, in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e di destinazione d'uso, disponibile in base ad un valido titolo giuridico e di cui deve essere fornita l'indicazione della relativa ubicazione;
 - l. essere proprietario o avere la disponibilità (*anche in leasing o in noleggio a lungo termine*) di un veicolo con il quale si intende effettuare il servizio di N.C.C., con indicazione del tipo e di eventuali particolari caratteristiche per le persone con disabilità;
 - m. possesso di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - n. non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - o. non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata

- presentata sia da parte di altri Comuni negli ultimi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza;
 - p. non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - q. non essere titolare di licenza per l'esercizio pubblico di taxi;
 - r. non essere già titolare di autorizzazione N.C.C. rilasciata dal Comune di Castellalto.
2. In caso di gestione associata del titolo autorizzativo a mezzo di figure giuridiche di cui all'art. 7 della Legge Quadro 21/1992 i requisiti prescritti dal comma 1 devono essere posseduti da tutti i soggetti indicati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.lgs. 159/2011.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente avviene in base a quanto previsto dall'art. 8 della L. 21/92 e ss.mm.ii., cioè attraverso bando di pubblico concorso; pertanto, chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di N.C.C. deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso.
2. Al momento della presentazione della domanda, nell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il titolare della ditta o il legale rappresentante della società o della cooperativa deve obbligatoriamente specificare:
 - a. la sede del vettore o l'unità locale anche secondaria e l'ubicazione di almeno una rimessa, le quali devono essere situate nel territorio comunale;
 - b. il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio.
3. Nella domanda gli interessati devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità:
 - a. le proprie generalità complete, nel caso di ditta individuale;
 - b. la ragione sociale e le generalità del legale rappresentante, se trattasi di società o di cooperativa;
 - c. il possesso della patente di tipo B e del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB o della Carta di Qualificazione del Conducente;
 - d. il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
 - e. il possesso di regolare permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario;
 - f. di essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 oppure in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
 - g. di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventualmente di essere in possesso del certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della Legge 25 luglio 1956, n. 860 e ss.mm.ii., se la ditta è già esistente;
 - h. di non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. 159/2011;
 - i. di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale;
 - j. di non essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - k. di non essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la cessazione dello stato fallimentare pronunciata a norma di legge;
 - l. di non essere affetti da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - m. di disporre di sede legale o unità locale nel Comune di Castellalto e di avere in detto comune la disponibilità di idonea rimessa in base ad un valido titolo giuridico;
 - n. di essere proprietari o avere la disponibilità anche in leasing o in uso noleggio a lungo termine del veicolo con il quale si intende effettuare il servizio di N.C.C.;
 - o. di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - p. di non esercitare un'altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 07/02/2026 da Antonella Di Giovannantonio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- q. di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza relativi ad una precedente autorizzazione di esercizio;
 - r. di non essere titolari di licenza per l'esercizio pubblico di taxi;
 - s. di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - t. non essere già titolari di autorizzazione N.C.C. rilasciata dal Comune di Castellalto.
4. Alla domanda gli interessati dovranno allegare la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
 5. Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti punti d), e), l), p), mentre occorre la produzione del certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese.
 6. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, dovranno essere prodotti, previa dichiarazione, gli estremi dei seguenti documenti:
 - statuto e atto costitutivo della cooperativa;
 - certificato d'iscrizione all'Albo delle Cooperative;
 - certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - elenco dei soci;
 - iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di commercio di tutti i soci abilitati alla guida degli autoveicoli per il servizio di noleggio con conducente;
 - patente di tipo B e Certificato di Abilitazione Professionale KB o della Carta di Qualificazione del Conducente dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
 - certificazione medica attestante l'assenza di malattie che possano compromettere l'esercizio dell'attività di ciascuno dei soci abilitati al servizio di N.C.C.

ART. 10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Espletato il concorso pubblico a seguito dell'emanazione del bando, il Comune procederà all'assegnazione delle autorizzazioni messe a concorso dopo la formazione di apposita graduatoria di merito, formata secondo l'ordine di posizionamento degli idonei, in relazione al maggior punteggio raggiunto da ciascun candidato, ottenuto dalla somma del punteggio della prova d'esame orale e del punteggio dei titoli posseduti.
2. La prova d'esame orale consisterà in una prova nelle materie sottoelencate:
 - conoscenza della legislazione nazionale e regionale e della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente;
 - conoscenza del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione;
 - conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del comune di Castellalto e della provincia di Teramo.
3. Ai fini della formazione della graduatoria finale, alla prova d'esame orale seguirà la valutazione dei titoli previsti all'art. 11 del presente regolamento.

ART. 11 - TITOLI

1. Dopo il superamento della prova d'esame orale, per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili e cumulabili:
 - a. l'avere figli a carico;
 - b. l'avere la residenza anagrafica nel Comune di Castellalto da almeno 24 mesi;
 - c. il titolo di studio posseduto;
 - d. l'essere in possesso di un attestato di conoscenza della lingua inglese (A2 o superiore);
 - e. l'essere in possesso di un veicolo dotato di dispositivi per il trasporto di persone disabili.
2. Dopo la valutazione della prova d'esame orale e dei titoli di cui al comma 1, in caso di parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C., costituisce titolo preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:
 - l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 07/02/2026 da Antonella Di Giovannantonio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
3. Nel caso di società, di consorzi e di cooperative, i titoli di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma ed i titoli preferenziali di cui al secondo comma del presente articolo sono valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d'esame orale.
 4. In caso di ulteriore parità di punteggio e titoli preferenziali, il Comune procederà all'assegnazione dell'autorizzazione previo sorteggio, da tenersi in forma pubblica.

ART. 12 - COMMISSIONE DI CONCORSO, RILASCIO E ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente sono rilasciate e assegnate al termine dello svolgimento di pubblico concorso.
2. Per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma, il Responsabile del servizio competente al rilascio dell'autorizzazione nomina apposita Commissione comunale, la quale è composta dal medesimo Responsabile, con funzioni di Presidente, da due Funzionari comunali competenti nelle materie previste per la prova d'esame orale, con facoltà di nominare anche all'esterno dell'Amministrazione comunale e in base ad adeguato curriculum uno dei due componenti, e da un dipendente comunale, con qualifica non inferiore a quella di istruttore, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i membri, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
4. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni, fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell'esame orale, la quale viene comunicata agli interessati a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C. indicato nella domanda, espleta le prove d'esame orale e valuta i titoli.
5. La Commissione, una volta espletate le prove d'esame orale e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette al Responsabile dell'ufficio comunale competente per l'approvazione.
6. La graduatoria predisposta ed approvata ha validità triennale.
7. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede a comunicare agli interessati l'assegnazione dell'autorizzazione, assegnando un termine di 60 giorni per la presentazione di idonea documentazione a comprova delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 9, oltre che l'avvenuta immatricolazione del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale Direzione Trasporti Terrestri e la disponibilità della carta di circolazione del veicolo emessa ad uso di "**Noleggjo con Conducente**".
8. Decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà all'assegnazione dell'autorizzazione al soggetto collocato utilmente in graduatoria mediante scorrimento della stessa.
9. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta qualora la stessa sia regolare.
10. Le autorizzazioni che nel corso dei tre anni di validità della graduatoria approvata si rendessero eventualmente vacanti saranno assegnate con le modalità previste dal presente articolo, mediante scorrimento della graduatoria stessa, fino ad esaurimento. La graduatoria non potrà essere utilizzata per le assegnazioni di nuova istituzione.

ART. 13 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente ha validità permanente, fatti salvi i casi di decadenza e/o revoca previsti dal presente regolamento.
2. Fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 19, comma 3, in qualsiasi momento tutte le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. rilasciate dal Comune di Castellalto possono essere sottoposte, anche a campione, al controllo dal Responsabile comunale, al fine di verificare il rispetto della normativa di settore ed il permanere in capo al titolare dei requisiti richiesti dalla

vigente normativa e dal presente regolamento; la mancata permanenza dei requisiti previsti dalla legge, comporta la decadenza dalla titolarità dell'autorizzazione.

ART. 14 - CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente:
 - a. l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di N.C.C. senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento o comunque in modo abusivo;
 - b. l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale;
 - c. l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza della precedente licenza o della precedente autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata sia da parte di altri Comuni;
 - d. l'essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza, secondo gli artt. 186 e 186 bis del D. Lgs. 285 del 1992 e successive modificazioni, o per guida sotto l'uso di sostanze psicotrope, secondo l'art. 187 del D. Lgs. 285 del 1992 e successive modificazioni;
 - e. l'essere stati interdetti, inabilitati o assoggettati a liquidazione giudiziale oppure l'essere incorsi in un provvedimento per la liquidazione giudiziale, salvo intervenuta cessazione delle relative incapacità civili e personali.
2. Con riferimento alle procedure concorsuali, si precisa che:
 - le sentenze dichiarative di liquidazione giudiziale non sono iscritte nel casellario giudiziale, essendo la pubblicità assicurata dall'iscrizione nel registro delle imprese;
 - con la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale cessano le incapacità civili e personali ai sensi dell'art. 236 del D.lgs. 14/2019.
3. Il verificarsi successivamente in capo al titolare di una delle cause di impedimento previste al precedente comma comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

ART. 15 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della nuova autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di N.C.C. ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni qualora l'assegnatario dimostri che il mancato inizio del servizio sia dipeso da cause di forza maggiore debitamente documentate e a lui non imputabili.
3. Trascorsi i termini previsti ai commi precedenti senza che il servizio abbia avuto inizio, l'autorizzazione assegnata decade.

ART. 16 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE PER ATTO TRA VIVI

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto dell'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è trasferita su richiesta del titolare a soggetto dallo stesso designato, iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, previo nulla osta del Comune di Castellalto, rilasciato da quest'ultimo dopo aver verificato che il designato sia in possesso dei requisiti di legge e quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. In caso di trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, apposita domanda al competente ufficio comunale; contestuale domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività di noleggio di autovetture con conducente.
4. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al comma 2 deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle Autorità Sanitarie territorialmente competenti.
5. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro 1 anno dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.
6. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L. 21/92, al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 17 - TRASFERIBILITÀ PER CAUSA MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri soggetti designati dai medesimi eredi, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Entro lo stesso termine, pertanto deve pervenire la domanda del subentrante in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento, con indicazione dei dati del veicolo che si intende utilizzare.
3. Nel caso di trasferimento dell'autorizzazione per causa di morte, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono inoltrare, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, apposita domanda al competente ufficio comunale, comprovando, in caso di morte del titolare, la situazione successoria ed il consenso degli eredi; contestuale domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività di noleggio di autovetture con conducente.
4. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è dichiarata decaduta ed eventualmente messa a concorso.

ART. 18 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di N.C.C., in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della stessa, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92 ed in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il rapporto lavorativo con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti; il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
3. I titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. devono comunicare al competente ufficio comunale il nominativo del sostituto alla guida, allegando alla comunicazione la documentazione comprovante il possesso, da parte del sostituto, dei requisiti previsti dalla vigente normativa di settore e dal presente regolamento, ai fini del rilascio del nulla osta alla guida e per l'apposizione della relativa annotazione, in forma di appendice, sull'autorizzazione del titolare.
4. Nello svolgimento del proprio servizio, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile.

5. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio comunale competente, allegando la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della L. 21/92;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a norma del D.P.R. 445/2000, del collaboratore familiare, relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 14 del presente regolamento;
 - c. atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d. copia dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92;
 - e. certificato o autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
6. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia, con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
7. Il sostituto alla guida o il familiare sostituto devono prestare il proprio lavoro in modo continuativo, secondo le modalità prescritte dalla legge e dal presente regolamento e devono assolvere agli adempimenti contributivi e previdenziali.
8. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti dalle vigenti norme comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

ART. 19 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, i titolari di autorizzazione che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti o di collaboratori devono preventivamente comunicare all'ufficio comunale competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari.
2. I dipendenti ed i collaboratori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento e devono essere privi degli impedimenti soggettivi indicati all'art. 14.
3. La situazione del personale dipendente, tra cui il numero, la qualifica e la regolarità contributiva, è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare dell'autorizzazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Il nominativo dei dipendenti e/o dei collaboratori con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

ART. 20 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso la rimessa o la sede del vettore, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
3. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori del Comune di Castellalto.
4. Il trasporto può essere effettuato su tutto il territorio italiano e concludersi anche al di fuori di esso.
5. È vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico e in ogni caso su aree pubbliche.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
7. È obbligatoria la compilazione e la tenuta a bordo dell'autovettura di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'Interno, che deve riportare:
 - a. targa del veicolo;
[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)
e stampato il giorno 07/02/2026 da Antonella Di Giovannantonio.
[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- b. nome del conducente;
 - c. data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
 - d. orario di inizio servizio;
 - e. destinazione e orario di fine servizio;
 - f. dati del fruitore del servizio.
8. In considerazione delle procedure giurisdizionali in corso e della non completa operatività del sistema informatico per il foglio di servizio elettronico, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 11 della L. 21/92 per la tenuta della documentazione di servizio.
9. Con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti n. 203 del 02-07-2024, adottato ai sensi dell'art. 10-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stato istituito il *“registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzeria e natante a motore, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzeria e natante a motore”*, definito in breve Registro Elettronico NCC Taxi o RENT, con obbligo di iscrizione, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto n. 203/2024, dei titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di N.C.C..
10. I titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di N.C.C. sono tenuti all'iscrizione nel Registro informatico pubblico nazionale delle imprese (RENT) di cui al Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 203 del 02-07-2024. Il Comune verifica e controlla i dati inseriti nel registro.

ART.20 BIS – PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ E' VINCOLO CON IL COMUNE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere un collegamento stabile con il Comune di Castellalto, elemento essenziale per il servizio di noleggio con conducente.
2. Pur non essendo vietato svolgere servizi in altri Comuni, l'attività principale e il collegamento con la rimessa devono rimanere nel Comune di Castellalto.
3. Il Comune, per mezzo degli organi di controllo, può richiedere in ogni momento ogni idonea documentazione diretta a provare il predetto vincolo territoriale, inclusi:
 - o registri delle prenotazioni
 - o documentazione contabile
 - o attestazioni dell'effettivo utilizzo della rimessa
 - o ogni altra documentazione ritenuta necessaria
3. La verifica del mantenimento del principio di territorialità costituisce elemento essenziale per il controllo periodico delle autorizzazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

ART. 21 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di comportarsi con correttezza, buona fede e senso di responsabilità e comunque devono tenere un atteggiamento civile e decoroso; in particolare gli stessi sono tenuti a:
 - a. conservare nel veicolo tutti i documenti inerenti all'attività d'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli organi che svolgono servizio di controllo e di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/92;
 - b. compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - c. mantenere il veicolo in condizioni di pulizia, decoro ed igiene interna e in perfetto stato di efficienza; tale obbligo si estende anche alle strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - d. applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - e. presentare il veicolo al competente ufficio di Polizia Locale, quando sia richiesto per le opportune verifiche;
 - f. seguire, salvo specifica diversa richiesta del cliente, il percorso più economico, per recarsi al luogo indicato;
 - g. caricare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 07/02/2026 da Antonella Di Giovannantonio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- h. prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- i. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi, nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- j. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di persone non vedenti e tutte le attrezzature necessarie alla mobilità dei minori e delle persone con disabilità;
- k. assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- l. compilare il foglio di servizio e tenerlo a bordo secondo le indicazioni riportate nell'art. 20 del presente regolamento;
- m. consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- n. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- o. comunicare, entro 15 giorni, all'ufficio comunale competente il cambio di residenza o del domicilio del titolare e la variazione dell'ubicazione della sede e/o della rimessa;
- p. comunicare al competente ufficio comunale ogni variazione riguardante il servizio.

ART. 22 - DIRITTI DEI CONDUCENTI

- 1. I conducenti del servizio di N.C.C. durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a. rifiutare il trasporto di animali quando non ricorre la condizione di cui alla lettera j) dell'art. 21 del presente regolamento;
 - b. rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c. rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e. rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto.

ART. 23 - DIVIETI DEI CONDUCENTI

- 1. È fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a. fumare o consumare cibi durante la corsa;
 - b. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c. applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d. trasportare i propri animali;
 - e. consentire la conduzione del veicolo per il servizio di N.C.C. a persone non autorizzate;
 - f. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
 - g. chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo, rispetto a quelli pattuiti;
 - h. esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE

- 1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in pendenza o in connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre in ogni caso la responsabilità del Comune.
- 2. Restano a carico dei conducenti delle autovetture le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 25 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 07/02/2026 da Antonella Di Giovannantonio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c. essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - d. essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi idonei a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992;
 - e. osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, qualora siano adattati per il trasporto di persone con disabilità.

ART. 26 - CONTROLLO DEI VEICOLI

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 25.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo e nell'orario indicato.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo risulti privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo.
4. L'autorità comunale diffida il titolare dell'autorizzazione a rendere conforme il veicolo alla vigente normativa, nel termine indicato; in caso di inosservanza di quanto richiesto dal Comune, al titolare si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento, ove ricorrenti.

ART. 27 - CONTRASSEGNI

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 25, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 12, comma 5, L. 21/92, deve portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta **"noleggio"** nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura **"NCC"**, lo stemma del Comune di Castellalto ed il numero dell'autorizzazione.

ART. 28 - TARIFFE

2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C., stabilito nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993, è concordato preventivamente tra il cliente ed il noleggiatore.
3. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.
4. I conducenti devono accettare il pagamento del servizio anche tramite sistemi elettronici o tramite forme di pagamento diverse dal contante, conformemente a quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.
5. Il trasporto delle carrozzine per bambini e per disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

ART. 29 - TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 21/92, i servizi di N.C.C. sono accessibili a tutte le persone con disabilità.
3. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità; in tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità per i disabili.
4. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti per il trasporto di persone in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 07/02/2026 da Antonella Di Giovannantonio.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

ART. 30 - SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato, mediante nulla osta del Responsabile comunale preposto, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate nell'art. 25 del presente regolamento, necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. Senza il preventivo rilascio del nulla osta di cui al comma 1, non è consentita la sostituzione del veicolo ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta, si provvede ad annotare sull'autorizzazione, in forma di appendice, la variazione intervenuta.

ART. 31 - SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del D.lgs. 285/92 e dalle leggi regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della L. 21/92, è punita con:
 - a. un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 alla prima inosservanza;
 - b. due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 alla seconda inosservanza;
 - c. tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 alla terza inosservanza;
 - d. la cancellazione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 alla quarta inosservanza.
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile comunale competente.
3. Nel periodo di sospensione, l'autorizzazione deve essere riconsegnata al competente ufficio comunale.
4. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale.

ART. 32 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è soggetta a decadenza nei seguenti casi:
 - a. mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
 - b. esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - d. fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - d. liquidazione giudiziale del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 236 del D.lgs. 14/2019;
 - e. cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - f. morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art. 17 del presente regolamento.
2. Il provvedimento di decadenza emanato dal Responsabile comunale preposto deve essere trasmesso all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed al Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di propria competenza.

ART. 33 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è revocata da parte del Responsabile comunale preposto, nei seguenti casi:
 - a. quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
 - b. quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare dell'autorizzazione o da personale che non sia dipendente o coadiuvante del predetto titolare;
 - c. quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se

- sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d. quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
 - e. quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o abbia favorito l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - f. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale, fatti salvi i casi di riabilitazione;
 - f. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - g. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h. per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi al titolare.
 3. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.
 4. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

ART. 34 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 35 - RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali.
2. Nei casi previsti al comma precedente, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 36 - DIRITTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, il Comune può stabilire il pagamento di diritti di istruttoria per le prestazioni correlate alle pratiche di N.C.C. lavorate dai competenti uffici comunali (rilascio delle autorizzazioni, volture, ecc.) e può quantificare l'importo dei predetti diritti in rapporto alla complessità delle procedure e degli adempimenti correlati.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.



Punto n. 9 all'Ordine del Giorno: Approvazione del regolamento comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, NCC, recepimento delle osservazioni della Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale numero 103/DPE005 del 07.08.2025.

PRESIDENTE DI MARCO

Passiamo alla alla discussione del punto numero 9, approvazione del nuovo regolamento comunale per le attività di noleggio autoveicoli con conducente, NCC, recepimento delle osservazioni della Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale numero 103/DPE005 del 7 agosto 2025. La parola al consigliere Fiorenzo Mandolese. Prego.

CONSIGLIERE MANDOLESE

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Allora in questa serata di Consiglio andremo ad approvare il nuovo regolamento NCC, noleggio auto con conducente. L'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario procedere all'aggiornamento di questo regolamento, per adeguarlo alle recenti modifiche legislative in materia di autoservizi pubblici non di linea ed in particolare riguardante la legge numero 21 del 15 gennaio 1992, la legge regionale 152 del 23 dicembre 1998, la legge regionale 124 del 7 novembre 1998 e la legge numero 12 dell'11 febbraio 2019. Ricordiamo che l'ultimo regolamento era stato approvato con un Consiglio del 3 aprile 1993. Quest'anno, in data 11 luglio, il nostro Comune ha trasmesso alla Regione, al Dipartimento infrastrutture e trasporti del servizio pubblico, lo schema del nuovo regolamento comunale, per l'acquisizione del parere di conformità. La Regione ci ha risposto, ha approvato questo regolamento, però ha formulato alcune osservazioni che andremo a vedere. Praticamente ha introdotto il principio di territorialità e vincolo con il Comune, la definizione della rimessa e sede operativa, l'aggiornamento della terminologia relativa alle procedure concorsuali, la disciplina del foglio di servizio elettronico e l'obbligo all'iscrizione RENT, registro elettronico NCC. Quindi il regolamento comunale è stato conseguentemente aggiornato dal nostro settore 5, in conformità ai rilievi regionali e recepisce integralmente tutte le osservazioni formulate dalla Regione Abruzzo. Successivamente questo regolamento è stato posto all'attenzione della Commissione statuti e regolamenti e in data 27 novembre 2025, la Commisi ha licenziato con parere favorevole il regolamento, ritenendolo in conforme alla normativa vigente e alle osservazioni regionali. Adesso andremo a vedere alcuni articoli che caratterizzano questo per regolamento, partiamo dall'articolo 20-bis che appunto riguarda il principio di territorialità, il titolare dell'autorizzazione deve mantenere un collegamento stabile con il Comune di Castellalto, elemento essenziale per il servizio di noleggio con conducente. Pur non essendo vietato svolgere servizi in altri Comuni, l'attività principale e il collegamento con la rimessa devono rimanere nel Comune di Castellalto. Il Comune, per mezzo degli organi di controllo, può richiedere in ogni momento ogni idonea documentazione diretta a provare il predetto vincolo territoriale, inclusi i registri delle prenotazioni, documentazione contabile, attestazione dell'effettivo utilizzo della rimessa e ogni altra documentazione ritenuta necessaria. La verifica del mantenimento del principio di territorialità costituisce elemento essenziale per il controllo periodico delle autorizzazioni di cui si parla anche nell'articolo 13 di questo regolamento. Andiamo adesso a vedere la descrizione della rimessa, allora i titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano, il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano. La sede operativa del



vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Castellalto, per essere a disposizione dell'utenza. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio, in altri Comuni della Provincia di Teramo, previa comunicazione ai Comuni predetti e al Comune di Castellalto. Poi lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno della rimessa. Lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle varie rimesse disponibili nel territorio degli altri Comuni della Provincia di Teramo, previa comunicazione di utilizzo ai Comuni predetti e al Comune di Castellalto. Praticamente per rimessa si intende un luogo privato, preferibilmente coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo al posizionamento del veicolo di servizio, in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e di destinazione d'uso, disponibile in base a un valido titolo giuridico. Nel caso di rimessa a cielo aperto, il titolare dovrà garantire comunque la qualità del servizio e l'adeguata conservazione del veicolo. Andiamo a vedere adesso l'articolo numero 20, dove si parla anche delle rimesse, le prenotazioni del trasporto sono effettuate presso la rimessa, cioè la sede del vettore, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Lo stazionamento delle autovetture in servizio NCC avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori del Comune di Castellalto. Il trasporto può essere effettuato su tutto il territorio italiano e concludersi anche al di fuori di esso. È vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico e in ogni caso su aree pubbliche. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico, durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. Il titolare è obbligato alla compilazione a bordo dell'autovettura di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Questo documento deve riportare la targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo, chilometri di partenza e di arrivo, orario di inizio servizio, destinazione, orario di fine servizio e dati di fruitore del servizio. In considerazione della completa operatività del sistema informativo, per il foglio di servizio elettronico si fa un rinvio a quanto previsto dall'articolo 11, per la tenuta della documentazione di servizio. Praticamente adesso non è possibile usare il foglio di servizio, perché ci sono ancora dei problemi per la sua operatività. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività NCC sono tenuti all'iscrizione nel registro informatico pubblico nazionale delle imprese RENT, di cui al decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 203 del 2 luglio 2024 e il Comune verifica e controlla i dati inseriti in questo registro. Le licenze vengono rilasciate in base a un bando di concorso pubblico e nel bando il Comune deve indicare, nel rispetto dei principi della trasparenza, efficienza e non discriminazione, i seguenti elementi: il numero complessivo dell'autorizzazione da rilasciare, i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso, il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione e gli eventuali documenti da produrre, la modalità di utilizzo e di validità della graduatoria, le materie d'esame orale, l'indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio, i criteri di valutazione dei titoli, la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità, la seguente incidenza della votazione d'esame orale e dei titoli sul punteggio complessivo. Praticamente sarebbe il 60% per la votazione alla prova d'esame orale e il 40 per la valutazione dei titoli. Poi ci sono tutti i vari requisiti per accedere al concorso, ma non stiamo ad elencare, per non allungare e sono qui sul regolamento. Ci sarà una formazione poi di una graduatoria, i titoli che danno punteggio e poi sarà stabilita la Commissione di concorso, per il rilascio e l'assegnazione dell'autorizzazione. La validità dell'autorizzazione, l'autorizzazione per



l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente ha validità permanente, fatti salvi i casi di decadenza, di revoca previsti dal regolamento. In qualsiasi momento, tutte le autorizzazioni rilasciate dal Comune possono essere sottoposte anche a campione al controllo del responsabile comunale, al fine di verificare il rispetto della normativa di settore e il permanere dei requisiti richiesti dalla vigente normativa del presente regolamento. La mancata permanenza dei requisiti previsti dalla legge comporta la decadenza della titolarità. Su questi controlli che verranno fatti dai responsabili del Comune oppure dalle Forze di Polizia Locale, ci sono delle sanzioni da applicare ai titolari delle licenze, diciamo sono delle sanzioni, delle ammonizioni, un mese di sospensione al ruolo alla prima inosservanza, due mesi di sospensione al ruolo alla seconda inosservanza, tre mesi di sospensione al ruolo alla terza inosservanza e la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza. Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla responsabile comunale competente e nel periodo di sospensione l'autorizzazione deve essere riconsegnata al competente ufficio comunale. Chiaramente deve essere contemporaneamente informato del provvedimento il competente ufficio della motorizzazione civile e il settore dei trasporti della Giunta regionale. Poi ci sono la decadenza dell'autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione e l'entrata in vigore del presente per regolamento. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. Diciamo che in linea di massima è questo quello che dice il regolamento. Mi sento di ringraziare l'ufficio SUAP, in particolare il responsabile del settore 5 edilizia privata e commercio, l'architetto Luana Pagnottella e il nostro tecnico geometra Massimiliano Casalena che loro insieme hanno fatto la stesura di questo regolamento e si sono coordinati con la Regione, per apportare le dovute modifiche che ha proposto la Regione. Approfito anche per fare gli auguri a tutti i presenti di buon Natale e anche a tutti i cittadini del Comune di Castellalto. Grazie e buonasera.

PRESIDENTE DI MARCO

Grazie. Ci sono interventi? Prego, dottor Rampa.

CONSIGLIERE RAMPA

Grazie, Consigliere, per l'esposizione della delibera che andiamo ad approvare. Tutti i Comuni hanno questo regolamento, noi lo andiamo ad approvare e detto in parole povere, noi andiamo ad approvare il rilascio di 4 concessioni, licenze di diciamo servizio taxi, un servizio taxi, un servizio auto con conducente. Sappiamo benissimo che è un'opportunità di lavoro anche per 4 persone che faranno domanda e troveranno opportunità di lavoro. Sarà compito del Comune, perché capita molto spesso ed è successo dappertutto che vengono a fare domanda nel nostro Comune X persone di non so dove e che non hanno nulla a che vedere col Comune di Castellalto, non mettono sede nel Comune di Castellalto, non mettono rimessa nel Comune di Castellalto, però acquisiscono il titolo e vanno a svolgere la propria attività e il proprio lavoro al di fuori. Questo è compito dell'Amministrazione, del servizio di vigilanza nostro, vigilare che quanto verrà rilasciato poi venga dato seguito, cioè chi prenderà la concessione e la licenza da noi starà sul nostro territorio, se fa altri lavori quello sarà compito suo, non lo so, però il lavoro che deve fare nel nostro territorio, se la Regione ha scritto di recepire integralmente queste norme che sono state scritte e che noi andiamo ad approvare, poi è bene per che vengano mantenute e vengano rispettate sia da chi prenderà la licenza che da noi, cioè dall'Amministrazione che rilascerà queste licenze. La licenza ha



un valore commerciale, a Roma non so quanto vale, anni fa sentivo che si parlava di 50.000 euro per uno che aveva una licenza del genere, noi non facciamo commercio e non ci interessano cifre, però noi siamo vigili e attenti, diamo un servizio alla cittadinanza, ben venga questo servizio alla cittadinanza, però poi chi prenderà questa licenza, questa concessione, sa benissimo che ci sarà qualcuno che vigilerà per far rispettare quello che deve essere fatto. Grazie.

PRESIDENTE DI MARCO

Grazie, dottor Rampa. Prego, Mandolese.

CONSIGLIERE MANDOLESE

A tal proposito, il principio di territorialità che ha inserito la Regione è appunto per evitare che chiunque prenda la licenza vada a svolgere servizio fuori dal Comune di Castellalto, addirittura fuori Regione. Quindi questo principio garantirà, come dice il dottor Rampa, che sicuramente il servizio rimarrà sul Comune di Castellalto, anche perché c'è anche il vincolo della rimessa che chiunque ha la licenza deve rientrare nella rimessa, anche se poi magari rimarrà fuori qualche giorno per prestare servizio, però la rimessa sarà sempre nel Comune di Castellalto. Quindi questo garantirà che il servizio venga svolto qui. Chiaramente bisognerà vigilare, fare i controlli con l'ufficio preposto e la Polizia Locale. Per quanto riguarda il numero delle licenze, noi abbiamo 4 licenze, però 2 sono già occupate, ce ne sono 4 e quindi sono 2 libere, 2 da assegnare. Chiaramente chi ha già le 2 licenze si deve adeguare al nuovo regolamento. In futuro si potrebbe anche provare a chiedere un aumento delle licenze, questo va fatto in base a dei parametri, ad esempio vicinanza alla zona industriale, vicinanza dal Capoluogo di Provincia, vicinanza dalle zone turistiche, sono diversi elementi che il Comune di Castellalto ha questi requisiti per poter chiedere anche un aumento di queste licenze. Grazie.

PRESIDENTE DI MARCO

Grazie, consigliere Mandolese. La parola al dottor Rampa.

CONSIGLIERE RAMPA

Integro, io non sapevo che già il Comune di Castellalto avesse 2 licenze, sarebbe... Chiedo, se è possibile, sarebbe opportuno che al limite sul sito del nostro ente, perché se io cittadino vengo da Milano e ho bisogno di un taxi a Castelnuovo non so a chi rivolgermi. Se il Comune dispone già di 2 licenze, sarebbe opportuno pubblicizzarlo e dare opportunità a chi ha bisogno di sapere quantomeno a chi rivolgersi.

PRESIDENTE DI MARCO

Grazie, dottor Rampa. Ci sono altri interventi? Niente, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Si procede a votazione per alzata di mano:

Esito della votazione: approvato all'unanimità.



All'unanimità. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Si procede a votazione della immediata esecutività:

Esito della votazione: approvato all'unanimità.

All'unanimità. Allora diciamo che se non ci sono altre novità, alle ore 18:40... Allora, entro il 31, mi comunicano in loco che ci sarà un nuovo Consiglio comunale, quindi domani mattina io convocherò la data. Okay? Quindi diciamo che la seduta è sciolta, io approfitto per fare gli auguri di buon Natale a tutta l'Amministrazione e a tutti i nostri cittadini di Castellalto. Grazie a tutti e buonasera.